



STRUMENTI DI TUTELA, AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE, RICONOSCIUTI DALLA LEGGE IN FAVORE DELL'INTERESSATO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 35, co. 1 lett. h del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Di seguito gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati nel corso del procedimento amministrativo e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli.

STRUMENTI DI TUTELA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Gli strumenti di tutela a favore del cittadino nel corso del procedimento amministrativo sono disciplinati dal Capo III "Partecipazione al procedimento amministrativo" (da artt. 7 a 13) della L. 241/1990.

I soggetti sui quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, coloro che per legge devono intervenire nel procedimento, i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari del provvedimento finale, che possono ricevere un pregiudizio dall'adozione del provvedimento, hanno diritto di ricevere la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990.

Gli interessati di cui all'art. 22 della L. 241/1990 hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi.

Gli interessati hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Nei procedimenti ad istanza di parte, gli interessati hanno diritto di ricevere tempestiva comunicazione - prima dell'adozione di un provvedimento negativo – dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Gli interessati - entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente – hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

STRUMENTI DI TUTELA NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE

TUTELA GIURISDIZIONALE

L'organo competente per la tutela giurisdizionale avverso atti e/o provvedimenti ritenuti lesivi di diritti/interessi è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia, Via Carlo Zima, 3 - 25121 Brescia.

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

- a) 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque dalla conoscenza;
- b) entro 30 giorni, a pena di decadenza, per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture (art. 120 del Dlgs. n. 104/2010)

Termini per presentare un ricorso avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione

L'azione può essere proposta decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo (art. 31 – co. 2 – e art. 117 del D.Lgs. 104/2010).

Termini per fare ricorso: su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione all'Ente e ad almeno un controinteressato.

TUTELA AMMINISTRATIVA

Il ricorso amministrativo consiste in un'istanza diretta ad una Pubblica Amministrazione al fine di vedere tutelata la propria situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della Pubblica Amministrazione senza l'intervento giurisdizionale.

Il fine del ricorso è l'annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo e che ha determinato un assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra autore e destinatario dell'atto o tra la P.A. e un soggetto terzo.

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Permette di impugnare un atto amministrativo che presenta il carattere della definitività.

E' ammesso Ricorso straordinario al capo dello Stato solo per far valere vizi di legittimità che abbiano leso diritti soggettivi o interessi legittimi entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento.

E' inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dopo la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e viceversa.

L'atto impugnato con il rimedio giustiziale straordinario inoltre non è più impugnabile dinanzi al TAR. La sola eccezione riguarda il caso in cui il ricorso straordinario sia stato esperito avverso un provvedimento che abbia leso un diritto soggettivo ed in tal caso ricorrente potrà proporre il ricorso in sede giurisdizionale davanti al giudice ordinario.